

CAMERA DEI DEPUTATI N. 909

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, MICELI, FRANCHI, RUBINACCI, BAGHINO

Presentata il 24 novembre 1983

Norme per consentire l'opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio, dei loro familiari e dei familiari dei caduti in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge sottoposta al vostro esame tende a risolvere il problema costituito dalle differenze esistenti tra pensione privilegiata ordinaria e pensione di guerra.

I due trattamenti, nel complesso identici fino all'inizio della prima guerra mondiale (vedi articolo 100 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70), andarono differenziandosi nel tempo, poiché lo Stato si mostrò maggiormente interessato alla sorte dei propri dipendenti militari e civili infortunati durante le guerre, trascurando di dare uguale risarcimento agli altri propri dipendenti infortunatisi in tempo di pace, anche se in circostanze di fatto non dissimili da quelle che avevano causato la invalidità di guerra. Ed identico ragionamento vale anche per i familiari dei caduti: vedove, orfani, genitori e collaterali.

Le differenze più evidenti si poterono constatare nel trattamento degli invalidi

civili di prima categoria che, se titolari di pensione privilegiata ordinaria, non avevano diritto agli assegni speciali quali quello di superinvalidità, quello per la retribuzione di un accompagnatore, quello complementare, quello integrativo, eccetera, dei quali usufruivano i loro colleghi invalidi di guerra.

Inoltre, differenze sostanziali si verificarono nella stessa classificazione delle infermità, che il progresso della scienza medica veniva applicando alle pensioni di guerra, mentre quelle privilegiate ordinarie restavano ancorate ai vecchi criteri di classificazione.

Con la fine della guerra 1940-1945, su pressione dell'Unione nazionale mutilati per servizio, si cercò di ovviare, nei limiti del possibile, alle differenziazioni esistenti e divenne consuetudine che ad ogni aumento o miglioramento normativo apportato alle pensioni di guerra seguisse, dopo qualche tempo, un analogo provve-

dimento per le pensioni privilegiate ordinarie. Ultimo esempio di tale procedura è quello costituito dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».

La difficoltà di lasciare in vita la struttura della pensione privilegiata ordinaria, pur adeguandola alla pensione di guerra appare evidente se si considera che la prima costituisce una rottura del rapporto di impiego, pur essendo, di fatto, un risarcimento del danno, così come lo è dichiaratamente la pensione di guerra.

Unica soluzione possibile è quindi quella prevista dalla proposta di legge che si sottopone al vostro esame, la quale stabilisce il diritto di opzione per la pensione di guerra per tutti i titolari, vecchi e nuovi, di pensione privilegiata ordinaria diretta o di reversibilità: diritto di opzione che solo una parte degli attuali pensionati eserciterà, se più favorevole di quello attualmente in godimento.

Si è ritenuto necessario specificare che anche il titolo IV del testo unico sulle pensioni di guerra di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, rientra nella normativa, in quanto si vogliono tenere distinti e cumulabili i due trattamenti, quello ordinario e quello privilegiato, onde evitare equivoci o interpretazioni restrittive.

Si è voluto inoltre specificare che anche l'articolo 77 del citato testo unico si applica ai titolari di pensione privilegiata ordinaria, in quanto la norma è stata più volte contestata ed è oggetto di un notevole contenzioso presso le Commissioni tributarie di vario grado.

Senza voler eccedere in atteggiamenti retorici, non ci si può esimere da ricordare che tutta l'Amministrazione dello Stato, in particolare quella militare, specialmente quella formata dagli appartenenti alle forze dell'ordine, è stata sottoposta negli ultimi anni ad un notevole sacrificio di sangue, soprattutto nella lotta contro il terrorismo e nelle calamità naturali.

Le vittime del dovere, secondo i dati risultanti all'associazione di categoria, aumentano ogni anno di un numero oscillante tra le quattro e le cinquemila unità, che vanno ad aggiungersi alle oltre centomila già esistenti.

Si ritiene, quindi, che gli onorevoli colleghi vorranno approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli invalidi per servizio, i loro familiari e i familiari dei caduti per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, diretta o di reversibilità, possono optare fra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, e il trattamento previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

Le norme della presente legge si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dagli altri fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

I benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983. I titolari di pensione privilegiata ordinaria che presentano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto al più favorevole trattamento a decorrere dal 1° gennaio 1983. Coloro che presentano la domanda di opzione in data posteriore hanno diritto al più favorevole trattamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto, per l'anno 1983, in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.